



COMUNE DI TOLLO copia

PROVINCIA DI CHIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 08/06/2020

Atto n. 17

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di Giugno alle ore 19:20 in Tollo e nella Casa Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nelle forme di legge, in data 08/06/2020 si è riunito in prima convocazione , seduta ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei Signori:

| | | | | | |
|----------------------|-------------|---|------------------------|-------------|---|
| 1) RADICA ANGELO | SINDACO | P | 8) CIVITARESE FABIO | CONSIGLIERE | P |
| 2) CICCOTELLI DANTE | CONSIGLIERE | P | 9) LEVE ETTORE | CONSIGLIERE | P |
| 3) CAVUTO GIUSTINO | CONSIGLIERE | A | 10) SERRAIOTTO ANTONIO | CONSIGLIERE | P |
| 4) DI PAOLO DOMENICO | CONSIGLIERE | P | 11) PAGNANELLI BRUNO | CONSIGLIERE | A |
| 5) DI PIETRO MASSIMO | CONSIGLIERE | P | 12) CRIBER SIMONE | CONSIGLIERE | P |
| 6) DI CIANO LORENZO | CONSIGLIERE | P | 13) DI GHIONNO ROCCO | CONSIGLIERE | P |
| 7) PALOMBARO ANDREA | CONSIGLIERE | P | | | |

e con la partecipazione del Segretario del Comune Dott.ssa SCAVONE LUCIA
assegnati N. 13 - in carica N. 13 - presenti N. 11 - assenti N. 2

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CIVITARESE FABIO, nella sua qualità di Presidente , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000.

Illustra il presente provvedimento l'Assessore Di Paolo .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2020**;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che

differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

Considerato che il Bilancio di previsione finanziario è già stato approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 59 del 21/12/2019;

Rilevato che l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020:

“779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% e riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo

0,76% e riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;

- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 06/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

| Aliquota/detrazione | Misura |
|--|----------|
| Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,35% |
| Aliquota terreni agricoli | 0,76% |
| Aliquota ridotta terreni agricoli per i pensionati ex coltivatori diretti pur iscritti volontariamente negli elenchi INPS | 0,56% |
| Aliquota terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola oppure a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile. | 0,00% |
| Aliquote aree edificabili | 0,76% |
| Aliquota fabbricati delle categorie da A1 ad A11 (esclusa cat. A10), C2, C6 e C7 non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze | 0,86% |
| Aliquota fabbricati di proprietà comodante delle categorie A/1, A/8 e A/9 non locate, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado che vi hanno stabilito la propria residenza | 0,76% |
| Aliquota per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1, C/3, D/1, D/2, D/7 e D/8 adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive | 0,86% |
| Aliquota ridotta per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1 e C/3, adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • vi sia coincidenza tra proprietario dell'immobile ed esercente l'attività professionale, economica e produttiva; • l'esercizio dell'attività sia iniziato successivamente all'01/01/2009 | 0,66% |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |

Dato atto, inoltre, che questo comune, per l'anno d'imposta 2019 *si non si è avalso* della facoltà di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della

legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 21/05/2014 e successive mm. ii. esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvata con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 21/12/2019;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21/12/2019 immediatamente eseguibile;

Ritenuto pertanto di **approvare, per l'anno 2020**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

| Aliquota/detrazione | Misura |
|---|--------|
| Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,60% |
| Aliquota terreni agricoli | 0,76% |
| Aliquota ridotta terreni agricoli per i pensionati ex coltivatori diretti pur iscritti volontariamente negli elenchi INPS | 0,56% |
| Aliquota terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola oppure a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusufruttabile. | 0,00% |
| Aliquote aree edificabili | 0,86% |
| Aliquota fabbricati delle categorie da A1 ad A11 (esclusa cat. A10), C2, C6 e C7 non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze | 1,06% |
| Aliquota fabbricati di proprietà comodante delle categorie A/1, A/8 e A/9 non locate, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado che vi hanno stabilito la propria residenza | 0,96% |
| Aliquota per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1, C/3, D/1, D/2, D/7 e D/8 adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive | 0,96% |
| Aliquota ridotta per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1 e C/3, adibite | 0,76% |

| | |
|--|----------|
| all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • vi sia coincidenza tra proprietario dell'immobile ed esercente l'attività professionale, economica e produttiva; • l'esercizio dell'attività sia iniziato successivamente all'01/01/2009 | |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10% |
| Fabbricati concessi concessi in locazione appartenenti alle categorie C/1, C/3 o D/8 situati nel centro urbano del territorio comunale, classificati nel vigente piano di recupero esclusivamente come zone A1 e A2 | 0,86% |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |
| | |
| | |

Atteso che il gettito IMU stimato per l'anno 2020 ammonta a € 533.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Uditi gli interventi dei consiglieri presenti come riportato in calce alla presente deliberazione

Il Presidente del Consiglio Comunale , prima di procedere alla votazione della proposta , cede la parola al Consigliere Serraiocco che , unitamente al consigliere Di Pietro , in qualità di capigruppo consiliari, hanno presentato un emendamento, allegato al presente atto e depositato in atti in data 05/06/2020- prot n. 3785 e corredato da parere del revisore dei conti in data 08/06/2020– prot n. 3800-

Si propone : di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020 e di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche(come da allegato) , da attestarsi entro il 30 giugno 2020, a pena di decadenza dal beneficio , su apposito modello predisposto dal Comune.

Il Presidente del Consiglio, al termine dell'illustrazione da parte dei consiglieri proponenti, pone ai voti l'emendamento unitamente agli allegati predisposti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di accogliere l'emendamento come proposto dai Consiglieri Di Pietro e Serraiocco , quali capigruppo consiliari

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Presidente del Consiglio , pertanto, pone ai voti la presente proposta debitamente emendata con i risultati che precedono

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di **approvare**, per l'anno di imposta 2020, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

| Aliquota/detrazione | Misura |
|---|--------|
| Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,60% |
| Aliquota terreni agricoli | 0,76% |
| Aliquota ridotta terreni agricoli per i pensionati ex coltivatori diretti pur iscritti volontariamente negli elenchi INPS | 0,56% |
| Aliquota terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola oppure a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile. | 0,00% |
| Aliquote aree edificabili | 0,86% |
| Aliquota fabbricati delle categorie da A1 ad A11 (esclusa cat. A10), C2, C6 e C7 non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze | 1,06% |
| Aliquota fabbricati di proprietà comodante delle categorie A/1, A/8 e A/9 non locate, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado che vi hanno stabilito la propria residenza | 0,96% |
| Aliquota per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1, C/3, D/1, D/2, D/7 e D/8 adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive | 0,96% |
| Aliquota ridotta per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1 e C/3, adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive a condizione che: <ul style="list-style-type: none">vi sia coincidenza tra proprietario dell'immobile ed esercente l'attività professionale, economica e produttiva;l'esercizio dell'attività sia iniziato successivamente all'01/01/2009 | 0,76% |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10% |

| | |
|---|----------|
| Fabbricati concessi concessi in locazione appartenenti alle categorie C/1, C/3 o D/8 situati nel centro urbano del territorio comunale, classificati nel vigente piano di recupero esclusivamente come zone A1 e A2 | 0,86% |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |
| | |
| | |

2. di stimare in € 533.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
3. Di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020
4. Di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamento dell'acconto IMU entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche(come da allegato) , da attestarsi entro il 30 giugno 2020, a pena di decadenza dal beneficio , su apposito modello predisposto dal Comune.
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti espressi nelle forma di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Interventi dei consiglieri

L'assessore Di Paolo nell'illustrare il presente atto evidenzia che le aliquote sono le stesse dell'anno 2019. Non vi è stato alcun aumento a seguito dell'abolizione della TASI. Le due aliquote sono state sommate.

Il Consigliere Leve chiede la parola . Consiglia all'amministrazione di stare attenti ai fabbricati rurali ad uso strumentale . Sarebbe meglio specificare bene il relativo concetto. Ricorda , inoltre, che nel febbraio 2020 è stato approvato un regolamento comunale in cui i commercianti rischiano la revoca della licenza se non in regola . Bisognerebbe intervenire in merito.

L'applicazione delle sanzioni delle sanzioni, infine , è un obbligo di legge. Non è oggetto di sospensione.

Replica l'Assessore Di Paolo ricordando che nel presente atto si stabilisce solo lo spostamento delle scadenze

Il Consigliere Leve, infine , ricorda che l'applicazione di sanzioni ed interessi sono stabiliti per legge, essendo possibile solo il differimento

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to CIVITARESE FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCAVONE LUCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Tollo, lì 10/06/2020

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE

F.to CICCOTELLI MELBA

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

- E' divenuta esecutiva il giorno 08/06/2020 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L.
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. in quindici giorni.

Tollo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCAVONE LUCIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dal Presidente e dal Segretario Comunale

Tollo, lì